

ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA A

Risposte alle richieste di chiarimento

1. Quali regole bisogna seguire per le agevolazioni alle imprese comprese nella proposta:

- regime *de minimis* va bene per tutte le PMI, comprese quelle agricole?
- si possono applicare regimi di aiuto già previsti in normative regionali di settore (ad esempio per il social housing o per gli alberghi diffusi)?

Fermo restando il divieto di “doppio finanziamento” (e premessa la coerenza/rispondenza dei singoli interventi finanziabili agli obiettivi e alle finalità del Progetto, da individuarsi in conformità alle linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”, M1C3 Turismo e Cultura del PNRR), le agevolazioni riconducibili a regimi di aiuti sono da ritenersi soggette ai vincoli e limiti, anche di importo, propri di questi ultimi.

Come concordato nel tavolo tecnico del 15.11.2021 e specificato nelle richiamate linee di indirizzo, le proposte, individuate dalle Regioni e Province autonome d’intesa con i Comuni (anche attraverso un attento e puntuale coinvolgimento di altri soggetti del territorio a vario titoli interessati al progetto), dovranno indicare il Soggetto Attuatore, idoneo ad assicurare la migliore efficienza attuativa dell’intervento, che sarà inserito nel decreto del Ministero della Cultura di assegnazione delle risorse e con il quale il Ministero della Cultura stipulerà a seguire il disciplinare di obblighi.

In ragione di ciò si ritiene che la compatibilità/rispondenza delle agevolazioni con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e, quindi, la possibilità di ricondurre le medesime a regimi di aiuti già previsti in normative regionali di settore, dovrà essere puntualmente valutata ed esplicitata in sede di predisposizione delle proposte, avuto riguardo anche all’intensità degli aiuti, al Soggetto Attuatore chiamato a erogarli e ai potenziali beneficiari.

2. Sono ammissibili interventi pubblici su immobili privati di cui il pubblico ha disponibilità esclusiva per almeno 10 anni dalla fine dei lavori (come i fondi Fesr ed in analogia con le regole del POR)?

Si.

3. Sono ammissibili contributi a privati per recupero immobili a destinazione residenziale (recupero primario): ad esempio per recupero facciate, consolidamento e restauro, etc., in applicazione di leggi regionali di settore (ad esempio, in Liguria prevedono la possibilità di erogare contributi ai privati per la riqualificazione dei centri storici e per il *social housing*)?

Come specificato nelle linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”, M1C3 Turismo e Cultura del PNRR, i Progetti finanziabili devono essere finalizzati *“alla realizzazione di un’iniziativa unitaria che consenta l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca (es. scuole/accademie di arti e dei mestieri della cultura, albergo diffuso, residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali-RSA ove sviluppare anche programmi di assistenza a matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in smart working/nomadi digitali, ecc.) in grado di costituire occasione di rilancio occupazionale, in particolare per le nuove generazioni, e di promozione di una rinnovata attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per quella di provenienza extra locale, nel segno di una migliore qualità della vita grazie ai vantaggi di un contesto che integra valori culturali, paesaggistici e delle tradizioni con innovazione, nuove tecnologie e green economy”*.

Sempre le citate linee di indirizzo prevedono che *“i progetti terranno conto della necessità di affrontare in maniera congiunta problemi di degrado fisico e di disagio socio-economico e dovranno prevedere un insieme coordinato di interventi - strettamente connessi e funzionali all'iniziativa cui si intende dare attuazione - per la rigenerazione del **patrimonio edilizio storico pubblico e privato**, per il restauro di beni culturali, per la riqualificazione degli spazi pubblici e per la qualità del paesaggio, per la rivitalizzazione del tessuto economico locale favorendo l'insediamento di attività di impresa nel campo culturale, del turismo, del commercio, dell'artigianato, dell'agroalimentare, ecc.”* e che *“tenuto conto che il progetto dovrà prevedere un insieme di interventi, tutti strettamente collegati e finalizzati alla realizzazione della nuova iniziativa che si intende avviare nel borgo, non dovranno essere previsti interventi di restauro con esclusive finalità di tutela ma dovranno essere esplicite le funzioni e le attività che saranno svolte all'interno dei beni restaurati, in coerenza con le finalità dell'iniziativa da realizzare. Dovranno pertanto essere previsti adeguati piani di gestione, sostenibili nel tempo per realizzare e consolidare uno sviluppo socio economico che sia da traino per altre attività nei territori nei quali incide la proposta progettuale”*.

In ragione di quanto sopra, si ritiene che nulla escluda la possibilità che la proposta preveda anche interventi di recupero su beni immobili a destinazione residenziale, sempreché strettamente correlati agli obiettivi e finalità complessive del Progetto – che non possono certamente limitarsi al mero “recupero” (ovvero al “restauro” con esclusive finalità di tutela) – e la cui erogazione, in ogni caso, dovrà ritenersi subordinata al rispetto di principi trasparenti di selezione/assegnazione, oltreché di verifica della congruità della spesa.

Sulla compatibilità/rispondenza delle agevolazioni con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato si rinvia a quanto già osservato in risposta alla precedente domanda n. 1.

Resta fermo il divieto del “doppio finanziamento”, da verificarsi anche in ragione delle agevolazioni (ad esempio, ex art. 121 del decreto-legge n. 34/2020, ancorché usufruite in termini di “bonus” o credito di imposta) previste e disciplinate da altre disposizioni di legge statale.

4. Sono ammissibili a finanziamento i costi per assistenza tecnica, coordinamento, gestione e project management del Progetto finanziato? Su questo ultimo aspetto si evidenzia che in generale nelle misure del PNRR è possibile finanziare anche i costi gestionali per l'attuazione degli interventi finanziati, ad esempio per i PINQUA, che sono finanziati dal PNRR, il MIT ha espressamente previsto la possibilità di inserimento nel QE degli interventi delle voci di spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato (ovvero altre previsioni analoghe) necessario per la realizzazione degli interventi stessi. Nel caso, quindi, della Linea A Borghi dovrebbe essere possibile inserire nel piano finanziario del programma una linea per il finanziamento dei costi di gestione.

Si precisa che le spese ammissibili all'interno dell'art. 1 comma 1 del decreto-legge 80/2021 - salvo quanto diversamente ed in via più restrittiva, ha disciplinato o potrà disciplinare l'avviso pubblico di riferimento - sono quelle riferite ad attività di supporto operativo alle strutture interne *“se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto”*. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione:

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

Si evidenzia infine che in questa categoria rientrano le spese per il personale proveniente solo da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 80 del 2021 e che, in ogni caso, tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere

al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.

Dalla categoria, sono escluse tutte le attività riconducibili nell'area della "assistenza tecnica". Con il termine "assistenza tecnica" devono intendersi tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Come specificato all'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, fanno parte di questa categoria le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni.

Per questi motivi le spese menzionate di "assistenza tecnica, coordinamento, gestione e project management" non risulterebbero comunque ammissibili e coerenti con quanto stabilito dalla normativa vigente.

In ogni caso si rinvia alla circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 con cui sono stabilite le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR in forza di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 80/2021 nella versione integrata da ultimo con la L. 29 dicembre 2021, n. 233.

5. Atteso che le linee guida prevedono che il borgo oggetto di intervento possa coincidere con il centro urbano del territorio comunale a meno di trovarsi ad agire in una realtà comunale più grande per cui è da intendersi borgo un nucleo storico, prevalentemente isolato e/o separato dal centro urbano e pertanto non coincidente con il centro storico o porzioni di esso. Premesso che le stesse linee guida non forniscono specifici parametri dimensionali per l'individuazione della fattispecie di comuni piccoli e piccolissimi, ai fini dell'individuazione del "borgo", si chiede di esprimere il proprio giudizio in merito alla seguente questione: il fattore dimensionale dell'estensione comunale, può rappresentare l'elemento di discriminazione per il posizionamento dell'intervento? Ossia in presenza di ridotte dimensioni in termini di kmq di superficie comunale e unitamente a significativa riconoscibilità della struttura insediativa storica e continuità di tessuti edilizi storici, è consentito posizionare l'intervento di che trattasi in coincidenza del centro storico o porzioni di esso in un comune comunque caratterizzato sì da un avanzato processo di declino e abbandono ma con popolazione superiore a 5000 abitanti?

Quanto riportato è certamente corretto ed effettivamente non abbiamo (volutamente) dimensionato i "piccoli e piccolissimi comuni" per evitare di inserire vincoli e paletti che potrebbero rappresentare un inutile ostacolo alla presentazione di candidature e progetti interessanti, certi che le Regioni sapranno opportunamente selezionare il borgo in coerenza con la ratio delle indicazioni contenute nelle Linee guida, anche in considerazione dei riferimenti normativi che possono ragionevolmente essere presi in considerazione.

Sul punto, la legge 158/2017 (Misure di sostegno dei piccoli comuni...), all'art. 1 c.2 definisce "piccoli comuni" quei comuni con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti; pertanto per "piccoli e piccolissimi comuni" si sta indicando un comune con popolazione al massimo pari a 5000 abitanti.

La definizione di Borgo che abbiamo proposto ai fini dell'intervento PNRR ha voluto quindi consentire un'ampia discrezionalità alle Regioni nella selezione, evidenziando, tuttavia, che questo intervento non deve essere confuso con un "tradizionale" programma di recupero dei centri storici, con ciò, da un lato, escludendo nelle città medio-grandi un progetto localizzato nei centri storici, dall'altro consentendo di intervenire nel



nucleo storico solo nelle realtà molto piccole ove, di fatto, il centro abitato può essere in molti casi assimilato allo stesso "borgo". Un riferimento dimensionale, peraltro, è stato introdotto, prevedendo di "norma 300 unità immobiliari residenziali" quale parametro indicativo di una modesta consistenza edilizia dell'insediamento oggetto di intervento.

Stante quanto sopra, rispetto alla sua domanda - è consentito intervenire in un centro storico di un comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti? - devo risponderle che la proposta formulata non pare coerente con le indicazioni delle linee di indirizzo di questo Ministero. Tuttavia, come ho evidenziato sopra, un limite dimensionale in termini di numero di abitanti non è stato inserito, quindi la scelta è rimessa alla valutazione della Regione, tenuto conto che l'intervento del PNRR è finalizzato alla realizzazione di "progetti di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi".